

COMUNE DI FRAZZANO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 08 Reg.

del 30.04.2021

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. n.1703 del 23.04.2021, di ulteriore integrazione prot. n. 1752 del 28.04.2021, nel rispetto delle normative di svolgimento fissate con direttiva del Presidente del Consiglio con prot. n. 4093 del 09.11.2020, volte al contenimento del contagio COVID-19, risultano presenti all'appello nominale:

1. LO SARDO Antonino	SI	6. CANGEMI Emanuele	SI
2. MUGLIA Rosalia Linda	SI	7. IMBROSCI' Marco	SI
3. CASTROVINCI Marzia	SI	8. CARCIONE Antonino	SI
4. FRAGALE Marisa	SI	9. MIRACULA Nunziatina Maria	NO
5. FRAGALE Lorenzo	SI	10. FIDECARO Maria Gabriella	NO

ASSEGNATI 10	IN CARICA 10	PRESENTI 08	ASSENTI 02
---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 08 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Lo Sardo Antonino.

Dato atto che i Consiglieri Muglia, Castrovinci, Cangemi e Carcione sono collegati mediante videoconferenza, tutti insieme agli altri Consiglieri e al Segretario Comunale presenti in sede.

L'identità personale dei presenti alla seduta e la relativa votazione per appello nominale e voto palese è stata accertata da parte del Segretario comunale secondo le modalità indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio prot. 4093 del 9.11.2020.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.

Alla seduta è presente il Sindaco Ing. Gino Di Pane, il Vice Sindaco Liirò Peluso Carmelo e l'Assessore Mancari Antonio

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Imbrosci Marco, Fragale Marisa e Fragale Lorenzo

La seduta è Pubblica



COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 22/04/2021

OGGETTO: **Conferma Aliquote IMU per l'Anno 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale edella residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.09.2020 sono state approvate le relative aliquote per l'anno 2020;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destina propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2021 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

TENUTO CONTO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

RICHIAMATO l’articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell’articolo 1 della Legge 160/2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell’ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto dell’abolizione della TASI, e precisamente:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille con detrazione di 200,00 €
Seconda abitazione	9,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Immobili Merce	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili con esclusione della seconda abitazione	8,60 per mille
Immobili gruppo categoria "D"	10,60 per mille
Terreni Agricoli	0,00 per mille

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell’IMU;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 767, *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;
- **Visto** l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- **Visto** l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
- *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*
- **Visto** l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è **ulteriormente differito al 30 aprile 2021**. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

DATO ATTO che la presente sarà inviata all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1) DI DAREATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2021, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille con detrazione di 200,00 €
Seconda abitazione	9,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Immobili Merce	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili con esclusione della seconda abitazione	8,60 per mille
Immobili gruppo categoria "D"	10,60 per mille
Terreni Agricoli	0,00 per mille

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4) **di** dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Dott. A. Mireti)

Il Proponente

Il Sindaco

(Ing. Gino Di Pane)

C O M U N E D I F R A Z Z A N O '

Città Metropolitana di Messina

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 22/04/2021

Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 22/04/2021

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti



COMUNE DI FRAZZANO'

- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 04 del 27.04.2021

PARERE sulla

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/04/2021 avente ad oggetto:

“ CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021”.

La sottoscritta Dott.ssa Diquattro Monica nata a Ragusa il 04/12/1982 ed ivi residente in Via Feliciano Rossitto n. 6/E, nominata Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. n. 31 del 29.12.2020;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, sopra evidenziata,

Premesso che

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell' IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86% ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.09.2020 sono state approvate le relative aliquote per l'anno 2020 che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno d'imposta 2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Viste le disposizioni relative alle modalità di calcolo dell'IMU;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 2000 espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Antonio Mileti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
" CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021".

Ragusa 27.04.2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Monica Diquattro

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2021

Relaziona il Presidente.

Il Consigliere Carcione propone di inserire nelle comunicazioni ai cittadini che è prevista la riduzione IMU per i residenti all'estero ai sensi della L. 178/2020.

Il Sindaco evidenzia che si tratta di una riduzione prevista per legge e che si provvederà a pubblicizzarla nelle comunicazioni istituzionali.

Non essendoci altri interventi sul punto, il Presidente invita il Consiglio a votare in merito alla proposta; Eseguita la votazione per appello nominale, dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, la proposta viene approvata all'unanimità .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui in oggetto;

Rilevato che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 così come recepita ed integrata dalla Legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL PRESIDENTE

F.to Lo Sardo Antonino

Il Consigliere Anziano

F.to D.ssa Muglia Rosalia Linda

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Calarco

| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.

Frazzanò,li

Il Segretario Comunale: F.to D.ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al **Reg. N.**

Frazzanò, _____

Il Segretario Comunale

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

| | Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12,comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

|| decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li _____

Il Segretario Comunale

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

La presente deliberazione, in data _____, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

**|| - Ragioneria ; || - Tecnico ; || - Econmato; || - Anagrafe ; || - Serv.Soc.
|| - Segreteria; || - VV.UU. ; || - Biblioteca; || - Tributi.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI FRAZZANO

PROVINCIA DI MESSINA

P. C. C. all'originale per uso
amministrativo

Frazzanò 30/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

